



DEFINIZIONE E  
DISCIPLINA

*Bruno Tassone*

## Indice

<b>1.PRIVACY, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI... 3</b>	<b>3</b>
<b>2. I SOGGETTI INTERESSATI ..... 9</b>	<b>9</b>
<b>3. LE TIPOLOGIE DI DATI ..... 11</b>	<b>11</b>
<b>BIBLIOGRAFIA ..... 15</b>	<b>15</b>



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

## 1. PRIVACY, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La necessità di una tutela giuridica della *privacy* ha radici moderne.

A parte qualche piccola “anticipazione” rinvenibile in epoche più risalenti, l’esistenza di un *right to privacy* è sicuramente una conseguenza della “rivoluzione borghese”.

Il bisogno di *privacy* si è poi ulteriormente sviluppato di pari passo con l’evoluzione delle moderne tecnologie, costituendo quest’ultime un moltiplicatore dei pericoli relativi alla *privacy* stessa e, quindi, delle contestuali richieste di tutela, in vari settori e nei confronti sia dello Stato sia di altri privati.

Uno dei primi e più famosi casi giurisprudenziali in materia di *privacy* è il caso *Prince Albert v. Strange* (1849), riguardante la riproduzione abusiva di alcuni quadretti raffiguranti i figli della regina Vittoria e il principe Alberto<sup>1</sup>: ma è solo in epoca più moderna che il tema ha un reale sviluppo.

In effetti, il dibattito sulla *privacy* vede un punto di svolta ed insieme un grosso passo avanti nell’affermazione della stessa nel dibattito scientifico nordamericano grazie alla pubblicazione nel 1890 sulla *Harvard Law Review* dell’articolo di Warren e Brandeis, intitolato *The Right to Privacy*, peraltro scritto a seguito di alcune vicende che riguardavano proprio uno degli autori<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Prince Albert v. Strange* (1849) 1 De G. & Sm. 652 [64 E.R. 293] e, in appello, 1 Mac. & G. 25 [41 E.R. 1171]. F. RIGAUX, *L’elaboration d’un right of privacy par la jurisprudence américaine*, in *Revue internationale de droit comparé*, XXXIII, 1980, 701-703.

<sup>2</sup> S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, 4 Harv. L. Rev. 193 (1890).

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Tale fondamentale articolo nasce a seguito dei continui e intollerabili pettegolezzi apparsi sulle pagine scandalistiche dei giornali dell'epoca sul conto del celebre avvocato Samuel D. Warren, partecipe della vibrante vita mondana condotta dalla *high society* statunitense, a seguito del matrimonio con la figlia di un facoltoso uomo politico.

A seguito della ritenuta ingiusta intrusione nella sua vita privata, Warren, assieme a Louis D. Brandeis<sup>3</sup> teorizzò, in quell'articolo, che l'individuo, così come ha il diritto di difendere la sua proprietà (di particolare importanza nella storia degli USA; vista l'esperienza delle colonie), ha il diritto di essere lasciato solo (*right to be let alone*) e di tutelare la sua intimità e persino la sua solitudine.

Tuttavia, per assistere ad un'affermazione globale del diritto alla *privacy* bisogna aspettare la fine del secondo conflitto mondiale.

A seguito dello stesso appaiono infatti, nelle Costituzioni, espliciti riferimenti ai diritti della personalità umana, cui si aggiunge la solenne enunciazione, in seno alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950, del diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Si trattava di un suo ex compagno di studi

<sup>4</sup> Nell'art. 8, rubricato "*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*", si stabilisce che "*ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui*".

In Italia ad alimentare il dibattito sulla *privacy* sarà la giurisprudenza, facendo sì che il riferimento alla *privacy* o alla riservatezza finisca per evidenziare aspetti diversi e ulteriori.

In particolare, si è avuto un passo avanti con la consacrazione del *right of publicity* che – rispetto alla *privacy* – si presenta quasi come il suo inverso.

Si tratta del diritto allo sfruttamento della notorietà che una persona abbia assunto, ad esempio concedendo di divulgare il proprio nome e la propria immagine, nonché di associare ad essi la commercializzazione di beni e servizi.

E si pensi, al riguardo, ai contratti di *merchandising* o a quelli in forza dei quali una persona assai famosa – uno sportivo, un artista, un attore – si rende *testimonial* di un certo bene o servizio.

Il risarcimento del danno, secondo tale ricostruzione, sanziona *ex post* la divulgazione di dati attinenti alla persona.

Quando essa avviene ad esempio tramite immagini fotografiche o cinematografiche, si quantifica il prezzo del mancato consenso preventivo alla divulgazione<sup>5</sup>.

Ove non vi sia stato un contratto che abbia regolato *inter partes* modalità e limiti dello sfruttamento economico di uno o più dei dati riguardanti la persona, sarà infatti il giudice a ricostruire i termini del mancato accordo, secondo i parametri offerti dal mercato: cui si aggiunge il danno da “svilimento dell’immagine”: maggiore è il

---

<sup>5</sup> Cfr. Trib. Milano 25 giugno 1998, *Annali it. dir. autore*, 1998, 849, che ha accordato al soggetto, il cui ritratto era stato pubblicato senza autorizzazione, il risarcimento del danno, da determinarsi in relazione al presumibile compenso che egli avrebbe ottenuto per consentire lo sfruttamento commerciale della propria immagine.

numero di *sponsor* che possono usare, ad esempio, il nome di un famoso calciatore, minore sarà il valore di esso sul mercato.

Una grossa evoluzione alla protezione della *privacy* è dovuta anche alla giurisprudenza americana.

In particolare, con una serie di sentenze la Corte Suprema statunitense tratteggia talune fattispecie in cui può essere accordata una protezione al *right to privacy*, specialmente nel contesto dei rapporti tra cittadino e pubblici poteri, poi estendendola anche nell'ambito dei rapporti tra privati.

Tali decisioni individuano specificatamente due interessi individuali meritevoli di tutela: l'uno, decisamente moderno e destinato ad avere un grande successo, descrivibile con la formula «*interest in avoiding disclosure of personal information*»; l'altro, invece, dalla portata piuttosto ampia e sicuramente esorbitante rispetto all'area tradizionalmente assegnata ai diritti della personalità, nonché di più recente emersione, il quale è da intendersi come “*independence in making certain kinds of important decisions*”.

A questo punto incomincia ad intravedersi un mutamento concettuale del diritto alla *privacy* dovuto all'evoluzione dei mezzi tecnologici, il quale va dal *right to be let alone* fino alla necessità di preservare i membri della collettività, esposti ogni giorno a strumenti dell'informazione che possono fare usi incontrollati e distorti della messe di dati che riguarda ciascuno dei membri stessi.

Tale bisogno di rinnovazione viene sentito anche dai Paesi appartenenti all'Unione Europea, insieme alla necessità di armonizzare le varie discipline nazionali, pure in ragione della previsione di un sensibile incremento dei flussi transfrontalieri di dati personali, correlato all'instaurazione del mercato interno.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Si giunge così all'emanazione della Direttiva 95/46/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, intitolata non a caso, oltre che "*alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*", anche "*alla libera circolazione dei dati*".

Con tale Direttiva, peraltro, vengono fatti rientrare nell'ambito della regolamentazione anche i trattamenti non automatizzati, purché i dati trattati siano contenuti ovvero destinati a figurare negli archivi c.d. strutturati.

In Italia, il recepimento della Direttiva avviene con la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 rubricata "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*", che sarà successivamente sostituito dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 intitolato "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Un'ulteriore passo in avanti ed un cambio di prospettiva si hanno inoltre con il regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), approvato il 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, il quale abroga la direttiva 95/46 Ce e la cui applicazione definitiva è prevista per il 25 maggio 2018<sup>6</sup>.

Attualmente il *focus* della protezione della *privacy* è sulla esigenza di rendere consensuale, controllabile, circoscritto, revocabile, sicuro e informato il trattamento dei propri dati personali.

Per trattamento deve intendersi, ai sensi dell'art. 4, 1 co. lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali "*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,*

---

<sup>6</sup> Il nuovo Regolamento privacy sarà oggetto di trattazione in una successiva lezione.

*l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.*



***Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)***

## 2. I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dal sistema del Codice della protezione dei dati personali, sono, tralasciando le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie, sostanzialmente quattro:

- il titolare del trattamento;
- il responsabile del trattamento;
- l'incaricato del trattamento;
- l'interessato.

Per titolare del trattamento si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

L'art. 28 del Codice precisa che quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento, è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il responsabile del trattamento è invece la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

La sua nomina è facoltativa ed i compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare, con la

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

conseguenza che il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare (art. 29 Codice Privacy).

L'incaricato del trattamento è la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile: egli deve operare sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite e la sua designazione deve essere effettuata per iscritto e individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito (art. 30 Codice Privacy).

Ai sensi dell'articolo 13 Codice Privacy, l'informativa resa all'interessato o alla persona presso la quale i dati sono raccolti deve indicare anche i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché l'ambito di diffusione dei dati medesimi.

In questo modo, l'interessato ha piena consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti nella circolazione dei propri dati personali.

Infine, il soggetto per il quale il codice appronta la specifica forma di protezione di cui si tratta è l'interessato, ossia la persona fisica cui si riferiscono i dati personali: quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di una persona fisica, questa persona è l'interessato.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

### 3. LE TIPOLOGIE DI DATI

Le autorità *antitrust* tendono a considerare abusivo anche il rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione dei concorrenti le proprie infrastrutture o altre risorse essenziali (ad esempio un'area portuale) per poter operare nel mercato.

Per dato personali si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Fra essi rivestono particolare importanza:

- i dati identificati;
- i dati sensibili;
- i dati giudiziari.

Per “dati identificativi” si intendono i dati personali che consentono l'identificazione diretta dell'interessato.

Essi vengono in considerazione soprattutto con riferimento ai trattamenti in ambito giudiziario.

In particolare, ai sensi dell'art. 52 del Codice Privacy, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, una specifica annotazione che lo protegga.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

In specie, essa è volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

Una delle categorie di dati personali più importanti e maggiormente tutelate dal Codice Privacy è anche quella dei “dati sensibili”.

Essi sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e attinenti alla vita sessuale.

Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art. 20 Codice Privacy).

Per il consenso al trattamento dei dati sensibili da parte dei privati e degli enti pubblici economici deve necessariamente essere manifestato in forma scritta (art. 23 Codice Privacy).

Per i dati sensibili sono previste inoltre specifiche garanzie.

In particolare, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti emanati in forza della stessa (art. 26 Codice Privacy)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Tuttavia all'articolo 4 viene specificato che *“i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:*

- a) *quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;*
- b) *quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;*
- c) *quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;*
- d) *quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111”.*

**Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)**

Tornando ai dati giudiziari, essi sono definiti come “*i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*”.

Per quanto riguarda il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici, lo stesso è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni che su essi sono eseguibili (art 21 Codice Privacy).

Sono previste inoltre e ulteriormente apposite garanzie per il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici.

Esso è infatti consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimenti del Garante che – di nuovo – specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

## BIBLIOGRAFIA

- P. VERCELLONE, Diritti della personalità e rights of publicity, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1995.
- V. ZENO-ZENCOVICH, I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali, in Studium Iuris, 1997.
- S. VICIANI, Strategie contrattuali del consenso al trattamento dei dati personali, in Riv. critica dir. privato, 1999
- D. MESSINETTI, Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali, in Riv. critica dir. privato, 1998



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*